

Il ministero ha negato che ci sia un rischio di nullità

Scrutini tutti validi

*Applicando le vecchie regole sui voti***DI CARLO FORTE**

Il ministero bacchetta l'ufficio scolastico di Cosenza, che aveva avvertito le scuole circa il rischio di nullità di scrutini ed esami in assenza di disposizioni specifiche (si veda *Italia Oggi* del 30 marzo scorso). E lo fa con una nota emessa il 1° aprile (2532). L'amministrazione centrale ha chiarito che le disposizioni del 1925 che prevedono il voto di consiglio negli scrutini e la prevalenza del voto del presidente in caso di parità sono ancora in vigore. Anzi, sono «di nuovo» in vigore. Perché il legislatore le aveva effettivamente abrogate con la legge 9 del 2009. Ma poi ci ha ripensato e le ha resuscitate con un decreto legislativo ad hoc (n.179/2009). Insomma, l'ufficio scolastico non si era sbagliato sul contenuto delle disposizioni e sull'effetto delle

abrogazioni. Più semplicemente non aveva messo in conto che qualche volta anche il legislatore può cambiare idea. E quindi prima di prendere per oro colato quello che c'è scritto nelle leggi, che abrogano espressamente una disposizione, è opportuno consultare tutte le leggi successive. Per vedere se nel frattempo non sia intervenuta una nuova disposizione che abbia riportato in vita ciò che si dava per morto fino a qualche giorno prima. I giuristi chiamano questo fenomeno reviviscenza. Fenomeno che, di solito, si manifesta in altre forme. E cioè con un rimando ad una norma abrogata contenuta in una norma vigente. Oppure quando la Corte costituzionale espunge una norma dall'ordinamento. Ma questa volta le cose sono andate diversamente. La reviviscenza riguarda sia le disposizioni contenute nel regio decreto 653/25, che contiene ap-

punto le regole sul voto di consiglio e sulla prevalenza del voto del presidente in caso di parità, e il regio decreto 2049/29, che riguarda gli esami e la suddivisione dell'anno scolastico. In particolare il ministero ha chiarito che «le disposizioni di cui al regio decreto n. 653/1925 ed al regio decreto n. 2049/1929, delle quali l'art. 2 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9) aveva previsto l'abrogazione a decorrere dal 16 dicembre 2009, sono state sottratte all'effetto abrogativo, di cui al citato art. 2, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 (allegato 2) dell'art. 1 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 17».

© Riproduzione riservata

Supplemento a cura
di **ALESSANDRA RICCIARDI**
aricciardi@class.it

